

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO
DEL COMUNE DI LECCE DENOMINATO:

"ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE"

Approvato con Deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Funzioni ed obblighi
- Art. 4 - Iscrizione
- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Referente
- Art. 7 - Segreteria Amministrativa
- Art. 8 - Gestore della Crisi
- Art. 9 - Formazione dei Gestori della Crisi
- Art. 10 - Ausiliari del Gestore
- Art. 11 - Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore
- Art. 12 - Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore
- Art. 13 - Rinuncia dell'incarico
- Art. 14 - Incompatibilità – Decadenza
- Art. 15 - Obbligo di riservatezza
- Art. 16 - Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione
- Art. 17 - Responsabilità
- Art. 18 - Cancellazione

ALLEGATO "A" – REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE, ai sensi dell'art. 10 comma 5 D.M. n. 202/2014.

ALLEGATO "B" - NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo) denominato "**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE**" istituito presso il Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 15, comma 1) della legge 27 gennaio 2012 n. 3, che eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento, inclusa la funzione del liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.


Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento offre la possibilità di ristrutturazione del debito ai consumatori e alle imprese commerciali di ridotte dimensioni, che sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione delle tradizionali procedure concorsuali.

Ai sensi della L. n. 3/2012 riveste la qualifica di consumatore, il soggetto persona fisica che abbia assunto debiti per scopi estranei all'attività di carattere imprenditoriale o professionale svolta.





Articolo 3 - FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014. Ciascun Organismo istituisce un elenco dei Gestori della Crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, del Gestore della crisi designato, all'esito del procedimento, trattando i dati raccolti nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 4 – ISCRIZIONE

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Lecce, cura l'iscrizione dell'Organismo nella Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 5 – ORGANI

L' Organismo di composizione della crisi, ai fini della gestione delle procedure da sovraindebitamento , opera e funziona attraverso i seguenti organi::

- a) Referente;
- b) Segreteria amministrativa
- c) Gestori della Crisi
- d) Ausiliari del Gestore della Crisi

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi, già inseriti nell'elenco tenuto dall'organismo, di cui al successivo art. 8).

Il Referente è nominato dal Sindaco, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica *a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti per il GESTORE prescritti dall'art. 4 del capo II del D.M. 202/2014*, e dura in carica quattro anni e può essere rinominato. Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il Referente, sotto il controllo e la vigilanza del Comune, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo, inoltre:

- a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- c) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- d) delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- e) nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;
- f) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore, irrogando le sanzioni di cui all'ALLEGATO B) del presente Regolamento;
- g) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- h) presenta alla Giunta Municipale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al D.M. n.202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA


La Segreteria amministrativa è composta da uno/due dipendenti del Comune, nominati dal Dirigente del Settore presso cui è assegnato l'Organismo, di cui uno con funzioni di segretario ed ha compiti operativi. Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

u





- 
- il "registro del Procedimento di Composizione della Crisi". Trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito, contiene anche l'elenco dei Gestori della crisi;

La Segreteria tiene sotto la direzione del Referente, il "Registro relativo alla formazione dei Gestori della Crisi", comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione della nomina.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC.

La segreteria, inoltre:

- a) Verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi;
- b) Effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della Crisi.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della Crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il suddetto Elenco, sarà formato previo avviso pubblico e conterrà i nominativi dei professionisti disposti ad assumere il ruolo dei Gestori della Crisi nei procedimenti che verranno gestiti dall'OCC del Comune di Lecce, di un numero non inferiore a 5 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del capo II del D.M. n. 202/2014

La nomina del Gestore della Crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nel citato Elenco (art. 3 del D. M. n. 202/2014) secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 C.P.C.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi, e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n.3/2012 e dal D. M. n. 202/2014.

Articolo 9 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della Crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art.4, commi 5, e 6 del D.M. n. 202/2014.

Articolo 10 – AUSILIARI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi si avvale di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

La nomina dell'ausiliario è effettuata dal Referente su indicazione del Gestore della crisi incaricato.

Il Gestore della crisi dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente relazionabili tra l'Ausiliario ed il Gestore.


All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto , le previsioni di cui all'art. 2232 C.C.

Il Gestore della crisi può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno e sono ricompresi nei compensi determinati a favore del Gestore, come ripartiti nel successivo art. 11 e così come previsto dall'art. 14, comma 3 del D.M. N. 202/2014.

Articolo 11 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.





Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del D.M. n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 12 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del D.M. N. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della Crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del suddetto decreto.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) Sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- b) Non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2339 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipano agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n.3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n.3/2012 e al D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art.15, comma 10, della L. 27 gennaio 2012, n.3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003.

Gli iscritti ad albi professionali sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del D.lgs n. 139/2005.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI E DELLA CRISI

I compensi comprendono quelli per il Gestore della Crisi, le indennità e i rimborsi spese per l'organismo.

Per i compensi trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2014.



L'incontro preliminare presso la Segreteria Amministrativa, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito. Nel momento in cui, a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il referente avrà nominato il Gestore della Crisi, il debitore istante dovrà versare un acconto all'Organismo mediante deposito giudiziale presso l'Ufficio postale.

In particolare, all'organismo è dovuto un importo non inferiore ad € 200,00 (duecento/00) comprensivo di spese vive, contributo unificato e marche da bollo (per deposito del piano e liquidazione patrimonio), mediante deposito giudiziale presso l'Ufficio postale, quale acconto sul compenso complessivo, che sarà determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della Legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il debitore a seguito del pagamento, dovrà trasmettere all'Organismo la ricevuta del libretto di deposito.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex art. 12-bis della L. n. 3/2012.

Gli acconti e il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale così ripartiti:

- il 75% in favore del Gestore della crisi, degli eventuali esperti indicati dallo stesso Gestore e nominati dal Referente e degli ausiliari, così suddiviso: il 60% sarà riconosciuto a favore del Gestore della crisi ed eventuali esperti e il 15% agli ausiliari;
- il 10% in favore del Referente;
- il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo come rimborso forfettario per i costi dell'amministrazione, allo stesso organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 14 del D.M. 202/2014.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla Legge n. 3/2012.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.


Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 18 – CANCELLAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 202/2014, il Responsabile dell'Organismo potrà richiedere in qualsiasi momento e senza spese, la cancellazione dalla Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, con preavviso non inferiore al termine di novanta giorni e in ogni caso tale da garantire ai Gestori della Crisi di portare a termine gli incarichi assegnati prima della comunicazione del Responsabile di cancellarsi dal suddetto registro.

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione.







ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5 D.M. N. 202/2014 denominato

"ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE"

Articolo 1 - INDIPENDENZA

Il Gestore della crisi non deve avere nessun legame con le parti, né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalla parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – IMPARZIALITA'

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - NEUTRALITA'

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.



Articolo 4 - INTEGRITA'

E' fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalla parti.

Articolo 5 - COMPETENZA

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - DILIGENZA E OPEROSITA'

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - RISERVATEZZA


Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - CORRETTEZZA E LEALTA'

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.



ALLEGATO "B"

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. N. 202/2014



Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestione della crisi, fino al massimo di mesi sei, è irrogata dal referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014.

La sanzione della CANCELLAZIONE dal Registro dei Gestione della crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti e divieti di cui al presente Regolamento ed alle norme di cui al D.M. n 202/2014, ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo, ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni due dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito del procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dall'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 9 del Regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento del comune di Lecce .

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del suddetto Regolamento, dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.



CITTA' DI LECCE

La presente copia fotostatica composta
di n. 8 (otto) fogli, è conforme all'origi-
nale e si autentica ai sensi dell'art. 18
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
La carta libera per uso amministrativo



Lecce, 2 NOV 2021

Dott. Mauro Martina